



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 77 del 28/05/2009

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 settembre 2008, n. 886

Organizzazione per l'attuazione del Programma Operativo FESR 2007 - 2013.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto l'art. 59 della Legge Regionale 7 febbraio 2004 n. 1;

Visto l'art. 42 comma 2 lett. h) dello Statuto della Regione Puglia (Legge Regionale 7 febbraio 2004 n. 1);

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1770 del 24 settembre 2008,

DECRETA

E' adottato il seguente atto di organizzazione: "Organizzazione per l'attuazione del P.O. FESR 2007-2013"

Articolo 1

(Principi Generali)

1. Con il presente atto di organizzazione, la Regione Puglia, in esecuzione di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1083 dell'11 luglio 2006 e dal regolamento (CE) n. 1828 dell'8 dicembre 2006 e dalla deliberazione di Giunta regionale del 12 febbraio 2008, n. 146, pubblicata nel BURP n. 31, del 26.2.2008, introduce e disciplina il sistema gestionale per l'attuazione del Programma Operativo FESR 2007 - 2013, anche ai fini della sua integrazione con il generale assetto organizzazione della Giunta Regionale di cui al DPGR n. 161/2008.

2. Per quanto non diversamente stabilito nelle seguenti disposizioni, si applica la disciplina contenuta nel DPGR n. 161/2008.

3. Oltre che per effetto dei meccanismi espressamente stabiliti nel presente atto, il governo dei processi di integrazione e di composizione delle dinamiche organizzative delle strutture e le figure del PO con l'ordinaria attività istituzionale della Giunta regionale è svolto dalla Conferenza di direzione di cui all'art. 7 del DPGR n. 161/2008 (di seguito "Conferenza di direzione"), integrata con l'Autorità Ambientale.

4. Tutti i soggetti coinvolti, a tutti i livelli di responsabilità previsti, dovranno svolgere la propria attività secondo procedure e modalità che, nel rispetto del principio di buona e corretta amministrazione, siano

ispirate al raggiungimento di obiettivi, specifici e misurabili, e siano improntate alla leale collaborazione e alla più ampia integrazione.

5. I sistemi di valutazione delle prestazioni lavorative e professionali dovranno tenere conto del raggiungimento dei risultati e del rispetto del complesso dei principi stabiliti nel precedente comma 4.

6. La Giunta regionale, in caso di mancato raggiungimento dei risultati assegnati rispettivamente all'Autorità di gestione, ai Responsabili di Asse, ai Responsabili di Linea di intervento, all'Autorità di Certificazione, all'Autorità di Audit, all'Autorità Ambientale, al Referente per le Pari Opportunità, al Responsabile dei rapporti con il Partenariato, valutati secondo le procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27 del DPGR n. 161/2008, può adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 22 del DPGR n. 161/2008.

Titolo I

Gestione e attuazione del P.O.

Art. 2

(Autorità di Gestione)

1. L'Autorità di gestione (di seguito denominata AdG) assicura lo svolgimento dei compiti richiesti dal regolamento (CE) n. 1083 dell'11 luglio 2006 e dal regolamento (CE) n. 1828 dell'8 dicembre 2006, secondo i contenuti specificati nel punto 5.1.1 del P.O. FESR 2007-2013, curandone la puntuale esecuzione mediante l'attività dei Responsabili di Asse e di Linea di Intervento - come specificata nei successivi articoli 3 e 4 del presente atto di organizzazione -, delle proprie strutture per le attività generali connesse al coordinamento e al monitoraggio dell'attuazione, alla gestione finanziaria e contabile, ai rapporti con i servizi della Commissione e delle amministrazioni dello Stato, allo svolgimento dei Comitati di Sorveglianza, alla gestione delle procedure per le eventuali irregolarità riscontrate nell'attuazione del programma, nonché avvalendosi - ove necessario - di specifiche figure o di servizi qualificati esterni all'amministrazione regionale, individuati nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia di collaborazioni lavorative e di affidamento dei servizi.

2. L'AdG assume tutte le determinazioni organizzative necessarie ad assicurare quanto indicato al precedente comma 1, esercitando le prerogative proprie del dirigente di vertice nei confronti dei Responsabili di Asse e di Linea di Intervento ivi incluso l'esercizio del potere di delega agli organismi intermedi di cui al punto 5.2.5 del P.O. FESR 2007-2013, secondo le modalità ivi stabilite.

3. L'AdG adotta le iniziative necessarie per assicurare la adeguata operatività della Autorità di Certificazione e della Autorità di Audit di cui ai successivi articoli 5 e 6, per lo svolgimento dei relativi compiti riferiti all'attuazione del P.O. FESR 2007-2013, nonché per assicurare l'effettiva operatività delle strutture deputate all'applicazione dei principi orizzontali definiti nello stesso Programma Operativo.

4. Fatto salvo, fino a nuova determinazione, quanto stabilito con la deliberazione di Giunta regionale 12 febbraio 2008, n. 146, l'incarico di AdG è assegnato dalla Giunta Regionale al Direttore dell'Area di coordinamento Programmazione e Finanza.

5. In deroga agli articoli 19 e 20 del DPGR n. 161/2008, l'incarico è conferito per tutto il periodo di durata dell'attuazione del PO FESR, fatti salvi i casi di cessazione dall'incarico di Direttore dell'Area di Coordinamento Programmazione e Finanza ovvero di revoca dell'incarico secondo quanto stabilito nell'articolo 1, comma 6, del presente decreto.

6. L'AdG esercita, per le specifiche attività connesse all'attuazione del Programma Operativo, tutte le prerogative proprie del dirigente sovraordinato ai Responsabili di Asse.

7. L'AdG e i Direttori di ognuna delle Aree di coordinamento interessate assumono, ove necessario, apposite intese per l'integrazione, verticale e orizzontale, tra le attività ordinarie e quelle oggetto dell'attuazione del P.O. FESR 2007 - 2013.

8. L'AdG, nell'ambito della propria Area, individua le strutture responsabili dei compiti di informazione e pubblicità di cui all'art. 69 del regolamento (CE) n. 1083 dell'11 luglio 2006 e dalla sezione 1 del regolamento (CE) n. 1828 dell'8 dicembre 2006, e delle attività di diffusione delle buone pratiche e dei risultati di cui al punto 5.4.4 del PO. FESR 2007 -2013.

Art. 3

(Policy Manager - Responsabili di Asse)

1. Il Policy Manager o Responsabile di Asse (di seguito denominato RdA) cura il perseguimento degli obiettivi generali e specifici dell'Asse come stabiliti P.O. FESR 2007-2013, assicurando, attraverso il coordinamento e il controllo di gestione, la coerenza dell'attuazione delle singole Linee di intervento rispetto agli obiettivi dell'Asse e alle determinazioni del Comitato di Sorveglianza del programma. Il RdA, in particolare, provvede a:

- predisporre, d'intesa con l'AdG, la proposta di programma pluriennale dell'Asse, contenente la programmazione finanziaria, le iniziative prioritarie e gli specifici criteri di selezione per le diverse linee di intervento o azioni, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;
- emanare, ove necessario, le linee di indirizzo e di azione per i Responsabili di Linea di Intervento,
- sovrintendere al corretto andamento del sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a tutte le operazioni svolte nell'ambito dell'Asse nonché dei dati necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, gli audit e la valutazione;
- monitorare l'attuazione delle linee di intervento e delle azioni, assumendo, ove necessario, le opportune iniziative correttive/migliorative;
- in caso di necessità, procedere all'adozione di atti e provvedimenti di competenza dei responsabili delle Linee di intervento o delle azioni, compresi nell'Asse, dandone immediata informativa all'AdG e alla Giunta regionale
- garantire che l'AdC riceva tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure e alle verifiche eseguite sulle spese;
- fornire all'AdG tutti i dati e le informazioni necessarie ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'art. 69 del regolamento (CE) n. 1083 dell'11 luglio 2006;
- supportare l'AdG, fornendo tutti i dati e le informazioni necessarie, nella elaborazione dei rapporti annuali e finale di esecuzione alla Commissione;

2. L'incarico di RdA compete a un Direttore di area di coordinamento ed è conferito dalla Giunta Regionale, sentita la Conferenza di Direzione, in considerazione della connessione tra il contenuto funzionale delle Aree come definito nella deliberazione di Giunta regionale n. 19/2008 e gli obiettivi dell'Asse.

3. Il RdA può delegare, informandone l'AdG e la Giunta regionale, i propri compiti, in tutto o in parte, a un Dirigente di Servizio. Nel caso di esercizio di tale facoltà, il RdA può liberamente revocare la delega, in tutto o in parte, ovvero esercitare il potere sostitutivo, anche relativamente a una singola questione.

4. La durata dell'incarico di RdA coincide con la durata dell'incarico di Direttore di Area di coordinamento.

5. Il RdA esercita, per le specifiche attività connesse all'attuazione del Programma Operativo, tutte le prerogative proprie del dirigente sovraordinato ai Responsabili delle linee di intervento ricadenti nell'asse, anche nel caso in cui essi siano titolari di incarichi dirigenziali in aree diverse.

Articolo 4

(Responsabile di linea di intervento)

1. Il Responsabile di Linea di Intervento (di seguito denominato RdLI), nel rispetto delle linee di indirizzo e di azione fissate dal Responsabile di Asse, cura il perseguimento dell'obiettivo operativo e l'attuazione delle tipologie di azione assegnategli provvedendo, tra l'altro, a:

- adottare i bandi ovvero le procedure negoziate di attuazione della linea di intervento, sulla base della programmazione pluriennale adottata ai sensi dell'articolo precedente;
- organizzare, d'intesa con l'apposita struttura presso l'AdG, le attività di comunicazione e informazione ai beneficiari finali;
- selezionare le proposte pervenute e, ove del caso, adottare le relative graduatorie;

- adottare tutti i provvedimenti contabili e gli atti di gestione degli interventi quali impegni, liquidazioni, saldi, omologazioni ecc.;
- disporre le attività di controllo di primo livello sulle operazioni ammesse a finanziamento, anche mediante verifiche in loco, per accertare l'effettiva fornitura di prodotti e dei servizi finanziati, dell'esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari e della conformità delle stesse alle norme comunitarie e nazionali, nonché le verifiche di gestione dell'attività degli Organismi intermedi, ove previsti;
- garantire la corretta implementazione del sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili, fisici e procedurali relativi a tutte le operazioni svolte nell'ambito della Linea di Intervento, nonché dei dati necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, il controllo, il monitoraggio e la valutazione;
- adottare le opportune iniziative affinché i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle operazioni adottino e mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative alle operazioni, ferme restando le norme contabili nazionali;
- fornire all'AdC tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure e alle verifiche eseguite sulle spese;
- assicurare l'attuazione delle procedure stabilite dall'AdG per la conservazione di tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari a garantire i controlli;
- provvedere alla tempestiva comunicazione delle irregolarità riscontrate al RdA e alla struttura competente presso l'AdG, nel rispetto delle procedure di cui ai regolamenti comunitari
- monitorare l'andamento delle attività delegate ai Responsabili di azione.

2. Il RdLI costituisce "soggetto preposto all'assunzione degli impegni di spesa" ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 78 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28.

3. L'incarico di RdLI è affidato a un dirigente di servizio ed è conferito dalla Giunta regionale, su proposta del Responsabile di Asse, d'intesa con l'AdG e sentita la Conferenza di Direzione, in considerazione dell'attinenza dell'obiettivo operativo e delle azioni della Linea di intervento con l'incarico ordinario del dirigente.

4. L'incarico è affidato per un periodo di tre anni, salvo diversa specifica indicazione nell'atto di affidamento dell'incarico, e può essere rinnovato, anche più di una volta, sino al completamento degli interventi del P.O. 2007-2013.

Articolo 5

(Responsabile di azione)

1. Per una o più tipologie di azione, il RdLI, previa comunicazione all'AdG e al RdA, sentito il Servizio Personale ai fini della verifica della copertura della spesa, nomina uno o più Responsabili di azione che assumono la funzione di responsabili del procedimento e delle attività oggetto dell'incarico.

2. Il Responsabile di Azione è articolazione operativa del dirigente RdLI. Salvo quanto disposto dal successivo comma 3, l'incarico può essere affidato esclusivamente a dipendenti appartenenti alla categoria D e coincide con posizioni organizzative ovvero con posizioni di responsabilità almeno equivalenti, attribuite secondo le modalità procedurali stabilite per l'assegnazione di posizione organizzativa.

3. In considerazione della molteplicità o rilevanza o complessità delle azioni attribuite, il RdA, su designazione del RdLI, può attribuire l'incarico di Responsabile di Azione a un dirigente di ufficio con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui al DPGR n. 161/2008 e, specificamente, degli articoli, 18, comma 1, e 21, commi 2 e 3.

4. Il Responsabile di Azione, con apposito atto contenente indirizzi gestionali e prescrizioni operative, può essere delegato a:

- raccogliere i dati e monitorare l'attivazione dell'azione;
- attuare, d'intesa con l'apposita struttura presso l'AdG, le attività di comunicazione e informazione ai

beneficiari finali;

- predisporre le proposte dei provvedimenti contabili e gli atti di gestione degli interventi quali impegni, liquidazioni, saldi, omologazioni;
- acquisire e monitorare i dati relativi all'attuazione dell'azione con riferimento a tutti gli indicatori (procedurali, finanziari, di risultato) previsti;
- operare la corretta tenuta del sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili, fisici e procedurali relativi a tutte le operazioni svolte nell'ambito dell'azione nonché dei dati necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, il controllo, il monitoraggio e la valutazione;
- eseguire i controlli, anche mediante verifiche in loco su base campionaria, per accertare l'effettiva fornitura di prodotti e dei servizi finanziati, dell'esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari e della conformità delle stesse alle norme comunitarie e nazionali ed eseguire le verifiche di gestione dell'attività degli Organismi intermedi, ove previsti;
- verificare che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione degli interventi mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
- acquisire, per la conservazione, tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari a garantire i controlli;
- comunicare le irregolarità riscontrate al RdLI e alla struttura competente presso l'AdG, nel rispetto delle procedure di cui ai regolamenti comunitari.

5. In caso di mancato raggiungimento dei risultati assegnati al dirigente incaricato quale Responsabile di Azione, valutati secondo le procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27 del DPGR n. 161/2008, il RdA, sentito il RdLI, può adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 22 del DPGR n. 161/2008.

6. In caso di mancato raggiungimento dei risultati assegnati al Responsabile di Azione, valutati secondo le procedure e modalità stabilite per la valutazione delle posizioni organizzative, in quanto compatibili, il RdLI può revocare la nomina a Responsabile di Azione, dandone pronta comunicazione all'AdG, al RdA e al Servizio Personale.

Art. 6

(Organismi intermedi)

1. Per l'attuazione, totale o parziale, di una o più Linee di intervento ovvero di una o più azioni, afferenti a uno o più Assi, la Giunta regionale, su proposta dell'AdG, sentita la Conferenza di Direzione, può individuare Organismi Intermedi.

2. La definizione puntuale delle funzioni e dei compiti, tra quelli indicati nei precedenti articoli 4 e 5 per i responsabili di linea di intervento e per responsabili di azione, attribuite agli Organismi intermedi individuati è contenuta in specifiche intese assunte in Atti di convenzione regolanti i rapporti, con riferimento ai reciproci, obblighi, impegni e responsabilità, tra la Regione e l'Organismo Intermedio individuato.

3. Gli Atti di convenzione di cui al precedente punto 2 disciplinano, altresì, le procedure relative alla revoca e/o decadenza dello stesso rapporto convenzionale in caso di inerzia o di mancato perseguimento dei risultati di servizio programmati da parte dell'Organismo Intermedio.

Titolo II

Certificazione

Articolo 7

(Autorità di Certificazione)

1. L'Autorità di certificazione (di seguito denominata AdC), unica struttura regionale deputata alla certificazione delle spese dei diversi programmi operativi regionali per l'utilizzazione dei fondi comunitari,

assicura lo svolgimento, curandone la puntuale esecuzione, dei compiti richiesti dal regolamento (CE) n. 1083 dell'11 luglio 2006, come integrati dal regolamento (CE) n. 1828 dell'8 dicembre 2006, e secondo i contenuti specificati nel punto 5.1.2 del P.O. FESR 2007-2013.

2. L'incarico di AdC è conferito dalla Giunta Regionale al Dirigente dell'Ufficio Autorità di Certificazione, incardinato nel Gabinetto del Presidente.

3. L'AdC è deputata, in particolare, ai rapporti con la Commissione europea e con le amministrazioni dello Stato per la dichiarazione certificata delle spese e relative attività di verifica e per l'inoltro delle domande di pagamento; alle relazioni con l'AdG e con l'Autorità di Audit di cui al successivo art. 8; alla gestione della contabilità informatizzata delle spese rendicontate dall'AdG e certificate alla Commissione e degli importi recuperabili e ritirati a seguito della soppressione totale o parziale della partecipazione a un'operazione.

4. L'AdC opera mediante le proprie strutture, articolate in relazione ai diversi compiti rivenienti dall'attuazione dei diversi programmi operativi regionali, avvalendosi - ove necessario - di specifiche figure o di servizi qualificati esterni all'amministrazione regionale, individuati nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia di collaborazioni lavorative e di affidamento dei servizi.

Titolo III

Audit

Articolo 8

(Autorità di Audit)

1. L'Autorità di Audit (di seguito denominata AdA), unica struttura regionale deputata all'audit dei diversi programmi operativi regionali per l'utilizzazione dei fondi comunitari, assicura lo svolgimento, curandone la puntuale esecuzione, dei compiti richiesti dal regolamento (CE) n. 1083 dell'11 luglio 2006, come integrati dal regolamento (CE) n. 1828 dell'8 dicembre 2006, secondo i contenuti specificati nel punto 5.1.3 del P.O. FESR 2007-2013.

2. Fatto salvo, fino a nuova determinazione, quanto stabilito con la deliberazione di Giunta regionale 12 febbraio 2008, n. 146, l'incarico di AdA è conferito dalla Giunta Regionale al Direttore dell'Area di coordinamento della Presidenza

3. L'AdA è deputata, in particolare, allo svolgimento dei compiti di accertamento dell'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo e relativa formale espressione di parere; di verifica su base campionaria delle spese dichiarate; di rapporto con la Commissione europea e con le amministrazioni dello Stato; di rapporto con l'AdG e con l'AdC; di dichiarazione di chiusura parziale o definitiva del P.O. nel rispetto delle disposizioni dei vigenti regolamenti comunitari.

4. L'AdA opera mediante le proprie strutture articolate in relazione ai diversi compiti rivenienti dall'attuazione dei diversi programmi operativi regionali, e avvalendosi - ove necessario - di specifiche figure o di servizi qualificati esterni all'amministrazione regionale, individuati nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia di collaborazioni lavorative e di affidamento dei servizi.

Titolo IV

Applicazione dei principi orizzontali

Articolo 9

(Integrazione componente ambientale)

1. L'Autorità ambientale (di seguito denominata AA) opera per assicurare l'integrazione della componente ambientale, nel quadro dello sviluppo sostenibile, nel perseguimento degli obiettivi del P.O. FESR 2007-2013 in conformità quanto stabilito dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1083 dell'11 luglio 2006, e secondo i contenuti indicati nel punto 5.1.4 del P.O. FESR 2007-2013.

2. Al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi assegnati, l'AdG, i Responsabili di Asse e i

Responsabili di linea di intervento, ognuno per quanto di ragione, comunicano all'AA, preventivamente e comunque 7 giorni lavorativi prima della definitiva adozione, i documenti programmatici e di indirizzo, le proposte di bando e le relazioni periodiche da presentare a organismi e comitati.

3. L'AA adotta eventuali pareri, osservazioni e/o proposte su quanto comunicato entro i termini di definitiva adozione dell'atto e l'AdG, i Responsabili di Asse e i Responsabili di linea di intervento, ognuno per quanto di ragione, sono tenuti a pronunciarsi sui pareri, osservazioni e/o proposte pervenuti dall'AA.

4. L'AA ha titolo ad accedere a tutta la documentazione tecnica relativa alle attività, relazioni, bandi di gara e progetti finanziati del P.O. FESR 2007-2013, anche al fine di rendere i pareri, le osservazioni e le proposte di cui al comma precedente.

5. L'AA svolge tutta la sua attività in uno spirito di leale e fruttuosa collaborazione, assicurando, ove richiesta, la diretta collaborazione nella fase di predisposizione dei documenti di cui al precedente punto 2 e adotta, ove necessario, documenti di orientamento e linee di indirizzo a supporto dell'AdG e di tutti i responsabili dell'attuazione.

6. L'incarico di AA è conferito dalla Giunta Regionale al Dirigente del Servizio Ecologia il quale assume tutte le determinazioni organizzative necessarie ad assicurare quanto innanzi stabilito, avvalendosi - ove necessario - di specifiche figure o di servizi qualificati esterni all'amministrazione regionale, individuati nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia di collaborazioni lavorative e affidamento dei servizi.

Art. 10

(Pari Opportunità)

1. Il Referente per le Pari Opportunità, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 16 dal regolamento (CE) n. 1083 dell'11 luglio 2006 e al punto 5.4.1 del Programma Operativo, assicura che gli obiettivi del P.O. FESR 2007-2013 sono perseguiti nel rispetto del principio della parità di genere e nella prevenzione di ogni discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

2. Al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi assegnati, l'AdG e i Responsabili di Asse, ognuno per quanto di ragione, definiscono preventivamente con il Referente per le Pari Opportunità le linee di intervento maggiormente suscettibili di incidere sui temi delle pari opportunità e con riferimento a queste ultime, unitamente ai relativi Responsabili di linea di intervento, comunicano allo stesso Referente preventivamente e comunque 7 giorni lavorativi prima della definitiva adozione, i documenti programmatici e di indirizzo, le proposte di bando e le relazioni periodiche da presentare a organismi e comitati.

3. Il Referente per le Pari Opportunità adotta eventuali pareri, osservazioni e/o proposte su quanto comunicato entro i termini di definitiva adozione dell'atto e l'AdG, i Responsabili di Asse e i Responsabili di linea di intervento, ognuno per quanto di ragione, sono tenuti a pronunciarsi sui pareri, osservazioni e/o proposte pervenuti dall'AA.

4. Il Referente per le Pari Opportunità è legittimato ad accedere a tutta la documentazione tecnica relativa alle attività, relazioni, bandi di gara e progetti finanziati del P.O. FESR 2007-2013, anche al fine di rendere i pareri, le osservazioni e le proposte di cui al comma precedente.

5. Il Referente per le Pari Opportunità svolge tutta la sua attività in uno spirito di leale e fruttuosa collaborazione, assicurando, ove richiesta, la diretta collaborazione nella fase di predisposizione dei documenti di cui al precedente comma 2 e adotta, ove necessario, documenti di orientamento e linee di indirizzo a supporto dell'AdG e di tutti i responsabili dell'attuazione.

6. L'incarico di Referente per le Pari Opportunità è assegnato dalla Giunta Regionale, sentita la Conferenza di direzione, su proposta d'intesa dei Direttori delle Aree di coordinamento "Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità" e "Sviluppo economico, Lavoro e Innovazione" nell'ambito dei dirigenti afferenti alle aree dei proponenti.

7. Il Referente per le Pari Opportunità opera avvalendosi di una struttura all'uopo costituita incardinata in una delle Aree di Coordinamento sopra definite, nonché - ove necessario - di specifiche figure o di servizi qualificati esterni all'amministrazione regionale, individuati nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia di collaborazioni lavorative e di affidamento dei servizi.

Art. 11

(Partenariato)

1. Il Responsabile dei rapporti con il Partenariato opera per garantire l'attuazione del P.O nel rispetto delle previsioni del punto 5.4.3 del P.O. FESR 2007 - 2013.
2. L'incarico di Responsabile dei rapporti con il Partenariato per l'attuazione del P.O. è conferito dalla Giunta regionale al responsabile della Linea di intervento 8.1.
3. Il Responsabile dei rapporti con il Partenariato per l'attuazione del PO, per lo svolgimento della specifica funzione, opera avvalendosi di una struttura all'uopo costituita, funzionalmente collocata nell'AdG anche se incardinata in un Area di coordinamento diversa, nonché - ove necessario - di specifiche figure o di servizi qualificati esterni all'amministrazione regionale, individuati nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia di collaborazioni lavorative e di affidamento dei servizi.
4. In caso di mancato raggiungimento dei risultati assegnati da parte del Responsabile dei rapporti con il Partenariato, trova applicazione quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, del presente decreto.

Titolo IV

Disposizioni finali

Articolo 12

(disposizioni finali)

1. Gli incarichi e le attività connessi all'attuazione del PO FESR 2007-2013 possono essere compensati, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1083 dell'11 luglio 2006, e del regolamento (CE) n. 1828 dell'8 dicembre 2006, con risorse totalmente o parzialmente a carico del FESR e possono essere affidati a soggetti esterni, secondo le procedure e le modalità ordinarie.
2. Ove l'incarico temporaneo connesso all'attuazione del PO FESR 2007-2013 consista in un incarico di natura dirigenziale, l'attribuzione a soggetti esterni avviene secondo le procedure stabilite nel presente decreto e, in quanto compatibili, nel DPGR n. 161/2008, anche in deroga ai limiti quantitativi posti dall'articolo 18, comma 7, del medesimo DPGR.
3. Ai soggetti individuati dal presente atto - AdG, Responsabile di Asse, Responsabile di Linea di intervento, AdC, AdA, AA e Referente per le Pari Opportunità, si applicano le disposizioni, legali e contrattuali, vevoli per i dirigenti regionali, in quanto compatibili.

Il presente decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Giunta regionale e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Bari, addì, 24 settembre 2008

Vendola
